



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

Allegato B alla deliberazione
C.C. n. 43 del 6/9/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Ballatore)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. nella seduta del

Art. 1 - Commissione Comunale per i Servizi Sociali

Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto comunale, è istituita la Commissione Comunale per i Servizi Sociali secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 - Funzioni e compiti della Commissione

La Commissione svolge funzione consultiva e propositiva rispetto all'attività dell'Assessorato di riferimento e alle altre attività del Comune che abbiano possibili riflessi sul contesto sociale locale.

La Commissione ha funzione consultiva, non vincolante, rispetto agli argomenti afferenti all'area sociale sottoposti alla sua attenzione dall'Assessorato competente, dalla Giunta o dal Consiglio.

La Commissione ha funzione propositiva rispetto ai predetti argomenti e può pertanto, di sua iniziativa, formulare all'Amministrazione comunale osservazioni, suggerimenti o proposte per lo sviluppo della rete dei servizi e degli interventi sociali e per la sua integrazione con le altre Agenzie del territorio, istituzionali (sanità, scuole, ecc.), del Terzo Settore ed informali.

Inoltre la Commissione:

- svolge funzione di monitoraggio rispetto allo sviluppo del sistema dei servizi sociali locali e di Ambito;
- raccoglie, coordina ed esamina le informazioni ritenute di interesse per la conoscenza e l'approfondimento delle problematiche del territorio;
- supporta l'Assessorato competente nella lettura dei bisogni sociali espressi dalla comunità;
- promuove iniziative di sensibilizzazione sul territorio, volte a sollecitare la partecipazione dei cittadini e a stimolare il confronto sui temi sociali di interesse della collettività.

Art. 3 - Composizione della Commissione

La Commissione è così costituita:

- Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali che la presiede;
- un componente per ogni gruppo consigliere regolarmente costituito. La maggioranza ha diritto ad avere un componente in più rispetto al numero dei gruppi di minoranza, secondo le modalità di cui all'art. 17 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- due rappresentanti di Associazioni che operano sul territorio in attività di carattere sociale.

I consiglieri comunali hanno diritto di partecipare alle riunioni e di prendere la parola, ove lo ritengano opportuno.

La Commissione è nominata con decreto del Sindaco, sulla base delle designazioni di cui sopra.

Art. 4 - Durata in carica

La Commissione dura in carica al massimo cinque anni ed il suo mandato scade con quello dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Sostituzione dei componenti della Commissione

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

In caso di decadenza o dimissioni dalla carica, o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, si provvede alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione

La Commissione si raduna sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta dalla metà dei suoi componenti.

Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno. Esso deve pervenire, anche via fax o mail, ai componenti della Commissione, almeno cinque giorni prima della riunione e almeno 24 ore prima per le convocazioni di urgenza.

La documentazione relativa ai punti di cui all'ordine del giorno dovrà essere consegnata ai commissari nei termini di cui al comma 2 dell'art.6.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.

I pareri e le proposte della Commissione sono adottati con il voto della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.

I verbali della riunione della Commissione sono redatti in forma sintetica a cura del Presidente, che può avvalersi di un dipendente incaricato. I verbali sono redatti contestualmente alla seduta e sottoscritti dal Presidente e dai componenti presenti.

Art. 7 - Partecipazione di esterni

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Alle singole sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone esterne alla Commissione, in qualità di esperti o in quanto rappresentanti istituzionali o di altre realtà rappresentative della comunità locale, coinvolti o interessati rispetto alla materia in trattazione.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto comunale e delle leggi vigenti in materia.